

**DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82 (in Suppl ordinario n. 93 alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112) - Codice dell'amministrazione digitale. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD) (1) (2) (3) (A)**

Testo aggiornato al 30/06/2020

**CAPO I**  
**Capo I**  
**PRINCIPI GENERALI**  
**SEZIONE I**  
**Sezione I**  
**Definizioni, finalità e ambito di applicazione**

**Articolo 1**

**Definizioni**

Art. 1.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134(1);

[a] allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;] (2)

[b] autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;] (3)

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare (4);

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

[e] certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;] (5)

[f] certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;] (6)

[g] certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;] (7)

[h] chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;] (8)

[i] chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;] (9)

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (10);

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (11);

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (12);

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (13);

i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica (14);

[l] dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;] (15)

l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi (16);

l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (17);

[m] dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;] (18)

[n] dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;] (19)

n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36(20);

n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (21);

n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica (22);

[o] disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;] (23)

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (A) (24);

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (25);

[q] firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;] (26)

[q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;] (27)

[r] firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;] (28)

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un [certificato qualificato e] su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (29);

[t] fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;] (30)

[u] gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;] (31)

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata (32);

[u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;] (33)

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 (34);

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (35);

[z] pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;] (36)

aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica (37);

[bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.] (38)

cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità (39);

dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi (40);

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi (41).

ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71 (42).

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS (43).

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS (44)

[1] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[2] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[3] Lettera inizialmente modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e da ultimo abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[5] Lettera modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[6] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[7] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[8] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[9] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[10] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[11] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[12] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[13] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[14] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[15] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[16] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[17] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[18] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[19] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

- [20] Lettera inserita dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.
- [21] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
- [22] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
- [23] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [24] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [25] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
- [26] Lettera modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [27] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [28] Lettera inizialmente modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e da ultimo abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [29] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
- [30] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [31] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [32] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
- [33] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [34] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [35] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
- [36] Vedi le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
- [37] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
- [38] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [39] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [40] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [41] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [42] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
- [43] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
- [44] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

-----

(A) In riferimento alla pubblicazione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”, di cui alla presente lettera, vedi: Messaggio INPS 13 marzo 2019, n. 1033.